



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1807**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SIG.RA RAFFAELLA SILVA

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 642 del 12 febbraio 2015, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Raffaella Silva, nata a Parma (PR), il 14 dicembre 1972;

VISTA la nota del 7 agosto 2020 (prot. n. 35546 di pari data), con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte illecite da parte della Sig.ra Raffaella Silva, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive comunicazioni del 28 dicembre 2020 (prot. n. 65791 del 30 dicembre 2020) e del 29 aprile 2021 (prot. n. 32372 del 3 maggio 2021) con cui il predetto Intermediario, in riscontro alle richieste di informazioni dell'Ufficio Vigilanza Albo, ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato della consulente sopra menzionata;

VISTA la nota del 13 maggio 2021 (prot. n. 34957/21), notificata in data 22 maggio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Sig.ra Raffaella Silva, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, l'inosservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, la violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver:

- acquisito, quantomeno temporaneamente, la disponibilità delle somme di denaro di pertinenza della clientela;
- contraffatto la firma di un cliente;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dalla consulente con nota del 16 giugno 2021 (prot. n. 42270 del 17 giugno 2021);

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche alla parte con nota del 4 novembre 2021, ricevuta in data 12 novembre 2021 (prot. n. 73761/21) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le sopra menzionate violazioni contestate alla Sig.ra Raffaella Silva e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla consulente con nota del 9 dicembre 2021 (prot. n. 81442 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare la qualificazione giuridica della fattispecie, risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della consulente le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3 e 4 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma della clientela e in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità delle somme di denaro di pertinenza della clientela;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nella fattispecie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, alla luce dell'episodicità della condotta – relativa a una singola operazione nei confronti di un solo cliente – del limitato importo della somma temporaneamente acquisita e successivamente restituita al cliente, nonché delle peculiari circostanze ricorrenti nella vicenda in esame;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dalla consulente;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che la Sig.ra Raffaella Silva nata a Parma (PR), il 14 dicembre 1972, è sospesa per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 20 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti